

## PROCESSO PUBBLICO E “*MASS MEDIA*”: IL PASSATO E IL PRESENTE

di Giovanni Paolo Voena

(Professore di Diritto processuale penale,  
Università degli Studi di Torino)\*

1. È trascorso tempo da quando Mario Chiavario, sulla scorta della Commissione europea, scriveva che «i magistrati che hanno diretta responsabilità nella conduzione del processo o nella relative decisioni, nonché le altre persone investite di responsabilità pubbliche nell'amministrazione della giustizia...appaiono ovviamente gravati da un particolare onere di riserbo, contro i rischi di formulazioni di giudizi di colpevolezza rispetto al suo legale accertamento»<sup>1</sup>. La tutela dell'imputato di fronte ad anticipati giudizi di colpevolezza espressi dai mezzi di comunicazione di massa era, a quell'epoca, un profilo poco sviluppato, sebbene la Corte costituzionale avesse già avuto modo di affermare che «nei confronti dell'imputato la divulgazione a mezzo stampa di notizie frammentarie, ancora incerte perché non controllate, e per lo più lesive dell'onore, può essere considerata in contrasto col principio dell'art. 27 comma 2° Cost.»<sup>2</sup>. La riflessione sul tipo di linguaggio impiegato, la capacità di generare un pregiudizio, talora irreversibile, alla presunzione costituzionale per effetto non del compimento di atti processuali ma di attività extraprocessuali non era al tempo consueta e, forse, non lo è neppure ora. Sappiamo come non sia stata attuata la direttiva dell'Unione europea che dovrebbe far penetrare nel nostro ordinamento l'effettiva protezione dell'imputato da anticipati giudizi di colpevolezza resi, al di fuori del contesto procedimentale, da organi pubblici, dimostrando, ancora una volta, come il nostro ordinamento non sia sollecito ad adeguarsi alle spinte sovranazionali<sup>3</sup>.

Concentrare, dunque, l'attenzione sul tradizionale profilo della pubblicità immediata non era privo di significato negli anni settanta. Nei regimi totalitari la pubblicità dibattimentale, pur formalmente proclamata, veniva, con vari accorgimenti, sacrificata. Ad esempio, nei dibattimenti contro i dissidenti in Unione Sovietica si

---

\* *Discussant* dell'intervento della Prof. Giulia Mantovani.

<sup>1</sup> M. Chiavario, *Processo e garanzie della persona*, II, *Garanzie fondamentali*<sup>3</sup>, Milano 1984, 18.

<sup>2</sup> Corte cost., 10.3.1966, n. 18.

<sup>3</sup> V., diffusamente, C. Valentini, *La presunzione d'innocenza nella Direttiva n. 216/343/UE: per aspera ad astra*, in *PPG* 2016, f. 6, 193.

ricorreva ad un facile espediente: si affollava l'aula di udienza con personale della polizia così da impedire ai giornalisti delle agenzie occidentali di entrarvi.

La pubblicità delle udienze ha continuato a suscitare una certa attenzione per effetto delle sentenze prima della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>4</sup>, poi della Corte costituzionale: si sono aperti nuovi spazi alla pubblicità nei procedimenti in camera di consiglio che, per la loro costruzione, si caratterizzavano, per l'appunto, per la mancanza della pubblicità. Tuttavia, tocca riconoscerlo, la progressiva linea di espansione della conoscenza pubblica ha destato un naturale interesse tra gli interpreti, ma non ne sono seguiti contributi in chiave sistematica. Del resto, la riflessione in sede teorica non ha fatto altro che allinearsi alla lezione impartita dall'esperienza giudiziaria: l'inarrestabile declino, fino quasi alla scomparsa, della presenza del pubblico dalle aule di udienza.

2. Neppure la pubblicità mediata delle udienze ha riscosso quell'interesse che il tema pareva meritare a seguito dell'adozione di un sistema processuale che ha ambito eleggere il dibattimento a luogo di formazione della prova. La cronaca giudiziaria diffusa dalla stampa quotidiana si caratterizza sempre più per l'esposizione sommaria e mai analitica dell'andamento dei dibattimenti, a differenza di quanto accadeva in passato: nei processi di maggior interesse pubblico le battute degli esami testimoniali erano spesso riportate integralmente col proposito di fornire al lettore un'accurata fedeltà narrativa.

Quanto alla pubblicità mediata realizzata dalla trasmissione televisiva dei dibattimenti penali, discorrerne assume toni paradossali: l'atteggiamento critico manifestato fin dall'entrata in vigore del codice del 1988 da una parte della dottrina, preoccupata dalla spettacolarizzazione dei dibattimenti, appare obsoleto a fronte degli effetti ben più negativi oggi prodotti dai mezzi audiovisivi nelle fasi iniziali del procedimento<sup>5</sup>. La disciplina dettata dall'art. 147 disp. att., pur relegata in sede attuativa, ha costruito un impianto normativo che affida al giudice (quindi all'intero collegio) il potere di mettere a confronto gli interessi di volta in volta in gioco e che, in ultima battuta, subordina l'impiego del mezzo audiovisivo all'osservanza della clausola «purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla

---

<sup>4</sup> Su tale evoluzione, a partire dalla C.eur, 13.11.2007, Bocellari e Rizzo c. Italia, in CP 2008, 828 ss. che ritenne in contrasto con l'art.6 § 1 Cedu lo svolgimento in camera di consiglio con esclusione del pubblico del procedimento di prevenzione, cfr., per tutti, R. Adorno, *sub art.* 472, in G. Illuminati – L. Giuliani, *Commentario breve al c.p.p.*<sup>3</sup>, Milano 2020, 2376 ss.

<sup>5</sup> Per F. Cordero, *Procedura penale*<sup>7</sup>, Milano 2003, 923, l'art. 147 disp. att. «insinua novità pericolose», mentre per P. Tonini, *Manuale di procedura penale*,<sup>19</sup> Milano 2018, 6945 sarebbe «arduo individuare ipotesi nelle quali la presenza delle telecamere in aula non sia idonea a recare» il pregiudizio considerato dalla disposizione di attuazione.

decisione». Gli inconvenienti causati dalla presenza di ingombranti apparecchiature in aula sono stati pressoché azzerati dall'evoluzione tecnologica, i partecipanti si sono ormai assuefatti ad essere oggetto di riprese sicché non ne viene alterato il comportamento. L'esperienza, per quanto circoscritta, si è incaricata di dimostrare che la serenità dei dibattimenti e l'imparzialità dei giudici non è stata turbata da cronache trasmesse in differita e, nella maggior parte dei casi, dopo che almeno il relativo grado del procedimento si era ormai concluso.

L'insuccesso deriva dalla modesta appetibilità mediatica delle udienze. I dibattimenti appaiono ai profani affetti da estenuanti logomachie, poco comprensibili perché, restando ignote ai telespettatori le carte processuali, non è dato intendere il senso dell'andamento spesso tortuoso degli esami e, soprattutto, dei controesami testimoniali, appesantiti dalla prevalenza delle prove documentali, delle prove scientifiche e delle intercettazioni delle quali la prassi non contempla la lettura o il puntuale ascolto. Se, poi, nel corso della trasmissione televisiva si immettono pause esplicative ne risente la tensione emotiva sprigionata dall'andamento dell'istruttoria. In breve, la trasmissione dei dibattimenti penali, essendo poco seguita dai telespettatori, diviene economicamente poco appetibile sicché le emittenti non la praticano. Si è così persa un'opportunità che sarebbe in grado, con modesti accorgimenti, di assicurare un'effettiva eguaglianza nell'accesso alle fonti tra gli operatori dell'informazione, di diffondere un'immagine positiva degli apparati giudiziari perché li si vedono in azione così da accreditarne un'immagine di efficienza, di elevare, comunque, il livello della pubblica comprensione delle regole processuali. Si tratta di obiettivi che dovrebbero essere perseguiti nel presente momento storico, a fronte dell'imperante incultura processuale presente nei mezzi di comunicazione di massa e, di conseguenza, nello stesso dibattito pubblico. Non si dimentichi che la matrice illuministica della pubblicità dei dibattimenti, al tempo stesso ottimistica e didattica perché volta a rendere non solo visibile ma anche comprensibile l'attività di rendere giustizia. Netta è la contrapposizione con l'idea pessimistica espressa dalla scuola positiva: chi rappresentava il processo penale come un'operazione chirurgica riteneva, forte della premessa posta, che non vi fosse motivo per rendere partecipe dei processi il pubblico: semmai, i male intenzionati potevano trarne solo dei cattivi insegnamenti per architettare nuovi reati.

La ragione del declino della pubblicità mediata è di natura esogena: discende dai tempi lunghi con cui viene instaurata la fase del giudizio. Un dibattito celebrato molti anni dopo l'inizio delle indagini compromette irrimediabilmente la realizzazione dell'oralità-immediatezza, ma anche l'efficacia della pubblicità perché l'interesse si è nel frattempo affievolito, se non del tutto scemato, attorno a quella vicenda giudiziaria.

3. Tutti sono persuasi che oggi l'attenzione dei mezzi di comunicazione di massa non si concentra più sulla fase dibattimentale ma su quella delle indagini preliminari, specie sulle sue prime battute. Di più, l'interesse finisce per essere alimentato dalle notizie che vengono, in qualche modo, fatte filtrate tra le maglie stracciate del segreto investigativo. Un'informazione giudiziaria polarizzata sulle indagini preliminari presenta una serie di inconvenienti che discendono non tanto dalla messa in pericolo della funzione assegnata a quella fase dal sistema processuale, quanto da altri fattori. Se gli organi inquirenti vogliono mantenere intatta la sfera del segreto investigativo, individuata dall'art. 329 Cpp e penalmente tutelata dall'art. 326 Cp, il risultato è, di solito, assicurato: come si usa dire le "indagini sono blindate". Il mantenimento della segretezza investigativa anche verso altri organi pubblici è venuto di recente in gioco dal punto di vista della diretta dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato che scaturiva dall'introduzione dell'art. 18 comma 5° d. lgs. 19 agosto 2016, n. 177, laddove prescriveva che gli ufficiali di polizia giudiziaria dovessero dar notizia ai superiori gerarchici delle indagini in corso, in palese contrasto con il segreto investigativo. La Corte costituzionale ha riconosciuto fondato il ricorso perché l'art. 329 Cpp contempla un segreto che afferisce ad ogni atto di indagine e, quindi, anche all'obbligo della polizia giudiziaria di riferire, senza ritardo e per iscritto, al pubblico ministero la notizia acquisita, mentre i risultati dell'attività investigativa potrebbero riuscire compromessi da una prematura divulgazione anche della sola esistenza delle indagini. D'altra parte, alla Corte non è parso ammissibile che prendano corpo, sia pure «per legittime esigenze informative ed organizzative, forme di coordinamento investigativo alternative a quello condotto dal pubblico ministero competente». In conclusione, l'inoltro di notizie ad organi gerarchicamente sovraordinati, per di più spesso privi della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, rischierebbe di indebolire la dipendenza funzionale dal pubblico ministero, eludendo il delicato equilibrio stabilizzato dall'art. 109 Cost.<sup>6</sup>

Talora l'art. 329 non scatta perché non opera nei confronti di «un atto di indagine compiuto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria». La conclusione

---

<sup>6</sup> Cfr. C. cost., 6.12.2018, n. 229 che, in sede di risoluzione del conflitto di attribuzione sollevato per violazione degli artt. 76, 109 e 112 Cost., ha dichiarato che non spettava al Governo adottare l'art. 18 comma 5° d. lgs. 19 agosto 2016, n. 177, laddove prevedeva che «al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale» e, di conseguenza, ha annullato la disposizione nella parte sopra riportata.

vale non solo e ciò rileva non tanto per l'invio della informazione di garanzia ma anche per la notizia dell'emissione di un'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, ovviamente prima che sia eseguita o notificata. Ebbene, a quest'ultimo proposito, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile la fattispecie incriminatrice dell'art. 326 Cp che tutela il segreto d'ufficio, vuoi facendo leva su una normativa specifica, vuoi sulla natura stessa della notizia la cui diffusione può recare danno all'amministrazione<sup>7</sup>. Ne segue che il giornalista che pubblichi, ad esempio, la notizia relativa all'emissione di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare a carico di taluno risponde, a titolo di concorso atipico, nel reato proprio commesso dal pubblico ufficiale che gli ha fornito l'informazione.

Le preoccupazioni suscitate dalla violazione del segreto investigativo stanno su altri piani. Discendono dalla disparità di trattamento che si verifica tra le fonti giornalistiche, dove si passa dal giornalista questuante al giornalista introdotto o al giornalista ideologicamente prossimo al magistrato inquirente<sup>8</sup>. Nascono dall'incapacità del sistema di assicurare la riservatezza delle persone estranee alle indagini, ma pure delle persone indagate e delle persone offese, per la divulgazione di informazioni su fatti estranei a quelli ascritti in via provvisoria. L'assetto normativo è debole – perché il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 Cpp è sanzionato in maniera assolutamente blanda dall'art. 684 Cp, ossia da un reato contravvenzionale e, per di più, suscettibile di oblazione discrezionale – fondato su interdizioni facilmente aggirabili, lacunoso anche dopo le recenti, confuse modifiche legislative dettate dalla sempre rinviata normativa sulle intercettazioni di comunicazioni, autoritario perché incentrato sulla portata flessibile di un segreto che il pubblico ministero modella in relazione alle sue insindacabili strategie investigative.

4. La tematica che occupa oggi il centro della scena è lo svolgimento di processi mediatici paralleli. La premessa fattuale è l'apparente, inarrestabile trasformazione della comunicazione in materia giudiziaria da una funzione informativa ad una formativa: non si vuol più mettere al corrente i fruitori dei *mass media* di ciò che accade nei procedimenti penali fin dalle prime battute, ma prendere posizione sul merito del processo. Sta qui il punto di non ritorno: da una prospettiva nobilitata dal rappresentare un modo, ancorché embrionale, di controllo del popolo sulla amministrazione della giustizia si è scivolati all'ambizione del popolo stesso a

---

<sup>7</sup> Cfr., facendo leva sull'art. 15 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 28 l.7 agosto 1990, n.241, nel primo senso, C 15.1.15, Proc. gen. in c. Perone, CED 263590; C 29.10.13, Battaglia, CED257652, che richiama l'art. 159 della l.23 ottobre 1960, n. 1196 circa l'osservanza del più rigoroso segreto d'ufficio da parte dei funzionari di cancelleria e segreteria, nel secondo, minoritario senso, C 30.9.09, Tomassini, CED 244259.

<sup>8</sup> L. Ferrarella, *Il "giro della morte": il giornalismo tra prassi e norme*, in *DPeCont* 2017, f. 3, 6.

giudicare<sup>9</sup>. Facile è cogliere il legame intrattenuto con il progressivo affermarsi del populismo penale<sup>10</sup> e, in una prospettiva più ampia, con il populismo politico. All'interno del fenomeno in discorso una posizione preminente assumono i *talk show* le cui caratteristiche sono state ormai messe in piena luce. Simili spettacoli generano una delocalizzazione del rito che si risolve in una più o meno sommaria indagine parallela che quasi sempre culmina in un giudizio nel quale non sono osservate le regole processuali dell'accertamento anche se si pretende di scimmiottarle.<sup>11</sup> L'anticipato giudizio mediatico cagiona effetti pregiudizievoli per l'indagato perché nel circo mediatico giudiziario l'esito colpevolista è quello che assicura l'*audience* più alta come dimostra un'indagine svolta dall'Unione delle Camere penali italiane.<sup>12</sup> Poiché nel mondo dello spettacolo non si esprimono dubbi ma si vendono certezze, è ben comprensibile che dai *talk show* la non presunzione di colpevolezza sia, nella forma, spesso omaggiata ma nella sostanza quasi sempre bandita.

Il fenomeno produce effetti distorsivi ben raffigurati nella sua Relazione annuale per l'anno 2016 dal Presidente della Corte di cassazione: «la discrasia spazio-temporale tra le ipotesi dell'accusa formulata nelle indagini preliminari, il pre-giudizio costruito nel processo mediatico parallelo che si instaura immediatamente, le ansie securitarie dei cittadini, da un lato, e le conclusioni dell'attività giudiziaria che seguono a distanza di tempo dalle indagini, già di per sé troppo lunghe. In questa contraddizione s'annida il conflitto tra giustizia "attesa" e la giustizia "applicata" con il pernicioso ribaltamento della presunzione di innocenza dell'imputato»<sup>13</sup>. Se l'attacco che simili spettacoli muovono alla non presunzione di colpevolezza è palese, può dirsi che i *talk show* colpiscono davvero al cuore la funzione giudiziaria.

Il pericolo da molti avvertito è il possibile condizionamento, seppure indiretto, del libero convincimento del giudice: in definitiva, si teme che possa essere messa a repentaglio l'imparzialità dell'organo giudicante. Che la stampa possa compromettere un tale valore era già stato riconosciuto fin dalla metà degli anni sessanta dalla Corte costituzionale quando aveva ravvisato nella protezione dell'«interesse all'imparzialità della pronuncia ed all'indipendenza del giudice» un valore che ben poteva essere

---

<sup>9</sup> F.M. Iacoviello, *Conclusioni. Il processo senza verità*, in *Processo mediatico e processo penale. Per un'analisi critica dei casi più discussi da Cogne a Garlasco*, a cura di C. Conti, Milano 2016, 220.

<sup>10</sup> Cfr., per tutti, E. Amodio, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma 2019, 14 secondo cui sarebbe preferibile discorrere di «uso populista della questione criminale»; L. Ferraioli, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *QuestG* 2019, f. 1, 79 ss; G. Insolera, *Il populismo penale*, in *www.disCrimen.it* 13.6.2019.

<sup>11</sup> G. Giostra, *Processo mediatico*, in *ED, Annali II*, (t. X) 2017, 647 ss.

<sup>12</sup> Cfr. Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'UCPI, *L'informazione giudiziaria in Italia*, Pisa 2016, *passim*. La stessa opinione è manifestata da E. Amodio,

<sup>13</sup> G. Canzio, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2016*, reperibile nel sito della Corte Suprema di Cassazione, 35.

assicurato «vietando la pubblicazione a mezzo stampa di notizie» relative ad un dibattito svoltosi a porte chiuse, ma la conclusione non valeva dopo che, «esauriti i vari gradi di giudizio, il processo si sia concluso»<sup>14</sup>. La consacrazione costituzionale – forse superflua proclamata – dell'imparzialità del giudice non ha prodotto un allineamento delle posizioni tra magistrati ed avvocati. I primi continuano a sostenere che la professionalità del giudice costituisce, di per sé, una solida barriera alle interferenze mediatiche, sebbene tutti siano ormai consapevoli che il giudice non vive più ben protetto nella sua torre d'avorio, ma opera in una società che è tutta proiettata verso la comunicazione. Del resto, è stato lo stesso codificatore, ad aver costruito, nell'art. 114, commi secondo e terzo, Cpp, due distinti divieti di pubblicazione: l'uno riguardante la pubblicazione del contenuto dell'atto, inteso nel suo significato processuale, l'altro la sua forma testuale, intendendo con quest'ultima assicurare la neutralità psicologica – la c.d. *virgin mind* – del giudice dibattimentale, che non sarebbe compromessa, invece, da informazioni generiche. Al di là del fatto che la norma è facilmente aggirabile<sup>15</sup> e, tutto sommato, inutile<sup>16</sup>, si può ben opporre che l'enfasi sulla professionalità del magistrato, a tutto concedere, non è argomento spendibile per i giudici popolari, ossia per coloro che sono chiamati a rendere giustizia nei procedimenti che, per la gravità delle accuse, suscitano il maggior interesse da parte dei *talk show*. Arginare l'andazzo imperante appare un risultato poco probabile, almeno nel breve periodo, non essendo condivisibile la proposta di vietare la messa in onda di simili trasmissioni almeno fino a quando non venga pronunciata la sentenza di primo grado<sup>17</sup>. L'idea è suggestiva nella sua radicalità, ma urta con l'art. 21, comma secondo, Cost. In uno stato liberaldemocratico toccherebbe dimostrare che nel bilanciamento degli interessi o, se si preferisce, dei principi in gioco, prevalga in ogni caso la presunzione di innocenza sulla libertà di manifestazione del pensiero. Il vero è che soluzioni aprioristicamente proibizioniste non sono praticabili né la situazione appare paragonabile con il divieto impartito dal giudice a non effettuare riprese televisive nel corso di un pubblico dibattito. Quel che accade nelle aule giudiziarie è sottoposto in via diretta al potere di disciplina delle udienze esercitato dal presidente, mentre, invece, un siffatto potere non impera nei salotti mediatici.

Un ulteriore, recentissimo attacco all'indipendenza psicologica del giudice ma anche ad una corretta informazione giudiziaria deriva dalla trasmissione di riprese fornite alle emittenti televisive dalla polizia giudiziaria e prodotte da un'attività

---

<sup>14</sup> Cfr. Corte cost. 14.4.1965, n. 25.

<sup>15</sup> G. Giostra, *Processo penale e informazione*, Milano 1989, 351.

<sup>16</sup> F. Palazzo, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in *DPenCont* 2017, f. 3, 142. Ritene che la distinzione tra atto e contenuto pecchi di semplicismo R. Orlandi, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, ivi, 56.

<sup>17</sup> E. Amodio, *Estetica della giustizia penale*, cit., 175.

captativa compiuta in sede procedimentale o dalla registrazione automatica effettuata da apparecchiature di video sorveglianza a seguito del sequestro dei relativi nastri, o, ancora, effettuata dalla polizia giudiziaria per documentare l'esecuzione di un atto processuale, ad esempio una perquisizione domiciliare. Qui la divulgazione proviene, in prima battuta, da una fonte informativa accreditata perché compare, ben visibile quale marchio di paternità, il logo della forza di polizia che ha effettuato le riprese o che, comunque, è venuta in loro possesso. Talora si resta nell'ambito di una mera attività promozionale, altre volte, però, gli operatori della polizia giudiziaria si sono ingegnati, per accrescere l'efficacia mediatica delle trasmissioni, ad un vero e proprio montaggio delle riprese che poi verranno passate ad un emittente televisiva. Un libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione di massa e processo penale pubblicato dall'Unione delle Camere penali ha segnalato una vicenda giudiziaria in cui sono avvenute delle vere e proprie manipolazioni mediatiche<sup>18</sup>. Questa è oggi l'ultima, estrema frontiera dell'interferenze dei *media* nel processo penale. Gli effetti del potenziale pregiudizio non possono essere contrastati invocando la rimessione dei procedimenti quale istituto operante in via preventiva. Ma la diffusione sul piano nazionale di siffatte trasmissioni televisive, riferendosi, per definizione, a procedimenti che hanno assunto un sicuro interesse pubblico, non sono collocabili nella dimensione locale dove potrebbe operare l'istituto della rimessione dei procedimenti.

Neanche è valso far leva sull'inutilizzabilità della prova – nel caso di specie si trattava di conversazioni telefoniche – quale effetto sanzionatorio della violazione della regola che vuole che il giudice conosca il materiale probatorio nella dialettica dibattimentale e non già a seguito della violazione della regola posta dall'art. 114 comma terzo Cpp. Il tentativo di mettere in stretto rapporto la trasgressione del regime di conoscenza della prova alle sorti del rito non ha avuto successo: il Tribunale di Roma non si è discostato dall'impostazione tradizionale ed ha escluso che tra le «prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge» possano annoverarsi quelle scaturite dalla violazione di un divieto di pubblicazione penalmente sanzionato<sup>19</sup>.

La constatazione che alle mere cronache del compimento degli atti giudiziari si sono sostituite le narrazioni giudiziarie intese come una pluralità di rappresentazioni o, se si preferisce, di interpretazioni della stessa vicenda giudiziaria rappresenta un dato di fatto da cui non si può prescindere. Da qui l'affermazione per cui bisognerebbe rassegnarsi alla tendenza verso la celebrazione di un processo prima mediatico e poi

---

<sup>18</sup> Si allude al processo per l'omicidio della giovane Yara Gambirasio. In senso critico v. E. Amodio, *Estetica della giustizia penale*, 147; Osservatorio sull'informazione giudiziaria, Il furgone di Bossetti e l'informazione giudiziaria, F. Petrelli, *Introduzione*, in *L'informazione giudiziaria*, cit., 11.

<sup>19</sup> La vicenda è narrata da C. Intriari - F. Piqué, *La tutela del segreto esterno: "virgin mind" del giudice e nuovi media*, in *PPG* 2016, f. 6, 156 ss.



(o, nel migliore dei casi, contemporaneamente) reale.<sup>20</sup> Si noti come la pluralità delle narrazioni dipenda dalla chiave con la quale il giornalista “legge” la vicenda e non già dalle posizioni assunte dalle parti processuali che finiscono per assumere un ruolo del tutto subalterno nella vicenda mediatica.

La conclusione non è rassicurante.

# ILP

---

<sup>20</sup> Cfr. P. Gaeta, Il problema della divulgazione delle notizie giudiziarie, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 7 marzo 2019. In argomento, per un inquadramento generale, v. F. Di Donato, *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel processo*, Milano 2008.